Roma, 5.7.2001

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

CIRCOLARE N.28

Ai Rappresentanti del Tesoro in seno ai Collegi sindacali delle Aziende sanitarie locali
L O R O S E D I

Ufficio 5°

Risposta nota n.

Prot. 0058158 Allegati VARI

Oggetto: Indagine sugli effetti economici del sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle case di cura private convenzionate e cessioni di credito a favore di Enti previdenziali ed assistenziali.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato introdotto il nuovo sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per mezzo di tariffe prefissate per tipologie di diagnosi (D.R.G. = Diagnosis Related Groups), in sostituzione del sistema precedentemente in atto, basato sul rimborso a "piè di lista" di tutte le spese comunque sostenute dalle strutture pubbliche e sulla remunerazione a giornate di degenza (diarie) delle prestazioni rese dalle strutture private convenzionate.

Per quanto riguarda il regolamento dei rapporti economici tra le Aziende sanitarie e le case di cura convenzionate, occorre tenere presenti le disposizioni introdotte dall'art.1, comma 9, del D.L. 2 dicembre 1985, n.688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n.11.

Tale normativa, successivamente abrogata dall'art.2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n.262 stabiliva, in generale, la possibilità, per tutti i datori di

lavoro, di regolarizzare i propri debiti contributivi nei confronti di enti previdenziali o assistenziali mediante cessione dei crediti vantati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici, previo assenso dell'ente debitore. A loro volta, gli enti cessionari (enti previdenziali, etc.) potevano trasferire tali crediti al Ministero del Tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria previste dall'art.16 della legge 12 agosto 1974, n.370, per il pagamento delle pensioni. Infine, i soggetti, i cui debiti erano stati ceduti, dovevano regolare i debiti contratti con il cedente tramite versamenti al Ministero del Tesoro, che veniva così reintegrato di quanto trasferito agli enti cessionari.

Con legge 30 dicembre 1991, n.412 (art.4) e con legge n.426, di pari data (art.3) il predetto sistema delle cessioni di credito è stato, poi, ripristinato in favore delle istituzioni ed enti non aventi fini di lucro che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente e convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle Regioni o dalle Aziende Sanitarie.

In proposito il Ministero del Tesoro con le circolari n.9 del 16 febbraio 1989 e n.50 del 7 novembre 1989, allegate in copia, ha determinato l'esatta procedura con la quale regolarizzare i passaggi tra cedenti, cessionario e ceduto.

Peraltro risulta che le Aziende Sanitarie frequentemente non hanno adempiuto a quanto stabilito dalle sopra richiamate circolari, rendendo in tal modo difficoltoso il recupero, da parte del Ministero del Tesoro, delle somme anticipate per cessioni di crediti.

Ciò premesso, al fine di pervenire alla compiuta conoscenza del fenomeno nonché di consentire agli Uffici interessati di attivare le procedure di reintegro dei fondi, si pregano le SS.LL. di partecipare ai Collegi l'esigenza dell'acquisizione di ogni utile notizia in merito, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) ammontare delle cessioni (effettuate nel periodo 1995-1999) per ogni casa di cura convenzionata del comprensorio territoriale della Azienda Sanitaria o altra istituzione senza fini di lucro avente rapporti con l'Azienda;
b) procedimento di controllo seguito dall'Azienda per la verifica dell'entità, sussistenza e cedibilità del credito;
c) entità dei versamenti effettuati dall'Azienda al Ministero del Tesoro a titolo di restituzione delle anticipazioni per le cessioni in discorso, da determinare, in relazione ai relativi nulla osta, per mezzo delle corrispondenti quietanze di versamento;
d) modalità con le quali le cessioni in parola sono state rappresentate in bilancio.

Degli esiti degli accertamenti effettuati il Collegio redigerà apposito verbale che dovrà essere trasmesso, con la massima cortese urgenza, da parte delle SS.LL. medesime, unitamente al prospetto allegato alla presente nota debitamente compilato.

Nell'evidenziare la particolare importanza che riveste l'indagine di che trattasi, per gli evidenti collegamenti con il bilancio dello Stato, si confida nella collaborazione delle SS.LL..

Il Ragioniere Generale dello Stato

Monorchio

FATTURE DI RIFERIMENTO			IMPORTO CEDUTO	CEDUTO A INPS	CEDUTO A INAIL	ESTREMI DEL NULLA OSTA ENTRO I 90 GG.	VERSAMENTO AL MINISTERO TESORO	ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA
NUMERO	DATA	IMPORTO						